

(N. 726)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(FANFANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera
relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna il 4 aprile 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — In esecuzione dell'articolo 19 dell'accordo italo-svizzero sulla emigrazione del 22 giugno 1948 reso esecutivo con decreto presidenziale 10 dicembre 1948, n. 1659, è stata firmata in Berna, in data 4 aprile 1949 una Convenzione fra l'Italia e la Svizzera in materia di assicurazioni sociali.

Le basi della Convenzione erano già state fissate nelle loro linee generali, con il protocollo dal 28 ottobre 1948, che aveva conchiuso la prima fase delle trattative.

Esaurite le numerose formalità richieste dall'organizzazione costituzionale e legislativa Svizzera, le autorità federali approvavano e presentavano alla delegazione italiana il progetto di convenzione previsto dallo stesso protocollo che doveva permettere la ripresa e la

conclusione delle trattative, iniziate nell'ottobre scorso in applicazione del predetto accordo sull'emigrazione.

Nella nuova fase delle trattative, svoltesi da 22 marzo al 4 aprile 1949, la discussione è stata limitata alle materie previste dalla legge svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti e dalla legislazione italiana sull'assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti.

Nessun accordo era stato possibile raggiungere, infatti, per le altre forme di assicurazione, sia perchè esse non formano oggetto di una legislazione federale, ma soltanto di provvidenze locali o private, sia perchè la situazione degli italiani residenti in Svizzera e degli svizzeri residenti in Italia era stata regolata, in virtù di accordi precedenti.

È sembrato, tuttavia, opportuno alla delegazione italiana rinnovare le riserve che essa aveva già presentate nella precedente fase delle trattative e fatte includere nel protocollo del 28 ottobre 1948. Esse sono state inserite in un atto finale che fa parte integrante della Convenzione e nel quale si è dato atto delle disposizioni che regolano la situazione dei lavoratori italiani in Svizzera e dei lavoratori svizzeri in Italia per le varie forme di assicurazioni sociali. In particolare:

1° in materia di *assicurazione contro le malattie*, la delegazione italiana ha espressamente riservato al Governo italiano la facoltà di riproporre la questione della sua estensione ai lavoratori italiani residenti in Svizzera non appena la legislazione federale abbia introdotto il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione stessa;

2° in materia di *assicurazione obbligatoria contro gli infortuni*, le due delegazioni hanno constatato che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia sono regolati dalla Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali (convenzione e ratifica dell'Italia il 15 marzo 1928 e della Svizzera il 1° febbraio 1929). Esse hanno convenuto inoltre che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, conserveranno il loro diritto alle prestazioni anche dopo il ritorno in patria qualora essi abbiano ottenuto preventivamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni di Lucerna l'autorizzazione di farsi curare in Italia e ciò per tutta la durata autorizzata. Di fronte alla dichiarazione della delegazione svizzera relativa alla impossibilità di rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'articolo 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la nostra delegazione ha riservato espressamente al Governo italiano la facoltà di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avrà introdotto il principio della copertura del rischio di infortunio non professionale;

3° in materia di *assicurazione contro la disoccupazione*, le due delegazioni hanno constatato:

a) che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in Svizzera nonché dei lavoratori svizzeri stabilitisi in Italia è regolato dal-

l'articolo 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza Internazionale del Lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927;

b) che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale o da quella italiana siano adempiute, non è fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra lavoratori svizzeri e lavoratori italiani;

4° in materia di *assegni familiari*, la delegazione svizzera ha dichiarato che solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna è regolata dalla legislazione federale. Per contro, in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtù della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e di impiegati ed operai. A seguito di tali dichiarazioni, la delegazione italiana ha riservato al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto allorché la Confederazione avrà legiferato in questa materia;

5° in materia di *assicurazione per la vecchiaia e superstiti*, le due delegazioni hanno constatato che non è stato possibile raggiungere un'intesa quanto all'equivalenza delle leggi svizzere e italiane, ai sensi degli articoli 18, 3° capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 20 dicembre 1946. A seguito di ciò la nostra delegazione ha riservato al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avrà fornito nuovi elementi atti a stabilire la detta equivalenza;

6° quanto alle *rendite transitorie per la vecchiaia*, la cui corresponsione in favore dei cittadini italiani in Svizzera era stata domandata dalla nostra delegazione, la delegazione svizzera ha dichiarato di non poter accettare tale domanda in quanto tali rendite sono riservate dalla legge federale ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera. A seguito di ciò la delegazione italiana ha espresso il voto che indennità uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni « Pro Senectute », « Pro Juventute » ed altre, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove, orfani) che non hanno alcun diritto alla rendita;

7° la delegazione italiana aveva infine proposto che i due Governi si impegnassero ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia ed ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficeranno in avvenire i cittadini della Nazione più favorita. Ma essa ha dovuto rinunciare all'inserzione nella Convenzione di una tale clausola, avendo la delegazione svizzera dichiarato di non poter accettare — allo stato attuale e per la preoccupazione di dovere inserire una simile clausola anche in altri accordi — siffatta domanda.

* * *

In materia di assicurazione vecchiaia e superstiti che più particolarmente forma oggetto della Convenzione gli sforzi della delegazione italiana sono stati diretti a migliorare e completare sia le condizioni previste dal protocollo del 28 ottobre 1948 che le disposizioni formulate dal progetto approvato dalle autorità federali e presentato dalla delegazione svizzera.

Discussioni e negoziati non sono stati facili. La delegazione svizzera, infatti, pur mostrando un largo spirito di comprensione per i lavoratori italiani che tanto contributo hanno apportato ed apportano all'economia del Paese, era legata e limitata nella sua azione da precise direttive del dipartimento dell'economia e del Consiglio federale che avevano trovato l'unanime approvazione della speciale Commissione per l'assicurazione stessa. Nonostante ciò, è stato possibile fare accogliere quasi completamente le nostre tesi e proposte, sia nella sostanza che nelle norme procedurali.

I due principi della corresponsione, sulla base della reciprocità di rendite agli italiani residenti in Svizzera e nel rimborso delle quote versate da coloro che non acquistano diritto ad una rendita, sono stati accolti e sanciti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione. In virtù di tali articoli hanno diritto alle rendite ordinarie, nella misura prevista dalla legge svizzera, i cittadini italiani, qualunque sia il luogo di loro residenza:

a) che abbiano versato contributi alla assicurazione svizzera complessivamente (e quindi anche in vari periodi) per almeno 10 anni interi;

b) che abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio (o ricorrono nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformemente all'articolo 1°, e 2° capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934), ed abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente (e quindi anche in vari periodi) per almeno un anno intero.

Se un cittadino italiano che si trovi nelle condizioni sopra previste muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie per essi previste dalla stessa legge federale.

Hanno diritto al trasferimento, in favore dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, dei contributi versati all'assicurazione svizzera i cittadini italiani, ogni qual volta quei contributi non abbiano ancora dato origine ad una rendita di assicurazione svizzera.

Tali contributi saranno utilizzati a favore degli assicurati, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana e dalle disposizioni particolari che potranno essere in seguito emanate dalle autorità italiane.

Accogliendo una proposta fermamente sostenuta dalla delegazione italiana, l'articolo 3 della Convenzione ha sancito anche il principio del ritrasferimento in Svizzera dei contributi versati da un cittadino italiano, e già trasferiti in Italia, qualora lo stesso, al compimento del 65° anno di età, si trovi nelle condizioni previste per l'acquisizione di una pensione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione di invalidità o di vecchiaia italiana.

La corresponsione di un interesse semplice del 3 per cento è stata infine stabilita sia per i trasferimenti che per i ritrasferimenti dei contributi.

Gli articoli 6 e 17 della Convenzione contengono disposizioni di applicazione relative alla fissazione e al versamento delle rendite per i cittadini italiani, alle richieste di pensione per i cittadini svizzeri, al trasferimento delle pensioni o rendite, alla trasmissione, al contenuto ed alla portata delle domande di trasferimento in favore di cittadini italiani ed al rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri, alla restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati all'istituzione di una Commissione consultiva mista, alla collaborazione amministrativa, ai termini

per le istanze o ricorsi, all'obbligo, per l'Istituto nazionale della Previdenza sociale e per l'Ufficio federale dell'assicurazione sociale di tenersi informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali nel loro Stato, alle esenzioni di visti e di legalizzazioni degli atti, documenti ed altre scritture.

Per quanto riguarda i cittadini italiani che abbiano diritto a rendite svizzere è previsto che le loro domande siano dirette all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, che, dopo averle istruite, le trasmette all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra e provvede poi al pagamento delle rendite agli interessati. Lo stesso Istituto è incaricato di accogliere le domande di trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e di trasmetterle all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra.

Una Commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta applicazione della Convenzione e potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa alla sua esecuzione, presentando, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.

La Convenzione, il cui originale è redatto nelle lingue francese ed italiana, entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1948. Sono in tal modo rispettati i diritti acquistati dagli italiani residenti in Svizzera sia per quanto riguarda le rendite che i trasferimenti dei contributi sin dalla data di applicazione della legge.

La Convenzione che ha validità fino al 31 dicembre 1950 si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata da una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

La denuncia della Convenzione non pregiudicherà in nessun caso i diritti quesiti per quanto concerne:

a) le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della Convenzione;

b) il trasferimento ed il rimborso dei contributi versati prima della stessa cessazione.

È da prevedersi che la procedura per la ratifica da parte svizzera richieda alcuni mesi, dovendo la Convenzione stessa essere approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati che non si riuniranno prima del prossimo giugno ed essere ratificata in seguito dal Consiglio federale. Sarà poi necessario che le stesse Camere ed il Consiglio federale approvino le modificazioni della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti rese necessarie dalla Convenzione.

La delegazione svizzera ed il Dipartimento Politico si sono tuttavia impegnati a sollecitare la ratifica in modo che la convenzione possa entrare in vigore al più presto.

È stata così soddisfatta una delle più giustificate esigenze ed è stata accolta una delle maggiori rivendicazioni dei lavoratori italiani qui residenti stabilmente o temporaneamente. I contributi per l'assicurazione che essi hanno versato dal 1° gennaio 1948 e continueranno a versare in misura notevole, non andranno perduti, destinati come sono a creare il diritto alla rendita svizzera o ad essere trasferiti all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, per l'assicurazione della stessa rendita in Italia.

Se la convenzione e l'atto finale, che consacra questi diritti e consentono di farne valere altri, nell'avvenire, sulla base di una perfetta parità di trattamento fra cittadini italiani e cittadini svizzeri costituiscono perciò motivo di soddisfazione per i nostri numerosi emigranti, essi hanno anche un valore simbolico, riaffermando in modo concreto e fattivo, la solidarietà italo-svizzera anche nel campo sociale.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali ed atto finale firmati a Berna, fra l'Italia e la Svizzera il 4 aprile 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed atto finale suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948, conformemente all'articolo 18 della Convenzione.

ALLEGATO.

CONVENZIONE**tra l'Italia e la Svizzera relativa alle assicurazioni sociali
conclusa a Berna il 4 aprile 1949.**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO animati dal desiderio di garantire ai cittadini dei due Paesi, nella misura del possibile, il beneficio della legislazione italiana e della legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali,

visto l'articolo 19 dell'Accordo concluso a Roma il 22 giugno 1948 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, hanno deciso di concludere una convenzione e hanno designato a tal fine i loro plenipotenziari ossia:

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Dottor Egidio REALE, *Ministro d'Italia a Berna,*

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO:

il Dott. Arnoldo SAXER, *Direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in regolare e prescritta forma, hanno concordato quanto appresso:

I. DISPOSIZIONI GENERALI.*Legislazioni applicabili.*

Le legislazioni attualmente in vigore cui si applica la presente convenzione sono:

a) In Svizzera:

la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 20 dicembre 1946, nonchè le relative ordinanze.

b) In Italia:

- il decreto-legge del 4 ottobre 1935, n. 1827;
- il decreto-legge del 14 aprile 1939, n. 636;
- il decreto-legge del 18 marzo 1943, n. 126;
- il decreto legislativo del 18 gennaio 1945, n. 39;
- il decreto legislativo del 1° marzo 1945, n. 177;
- il decreto del 1° agosto 1945, n. 692;
- il decreto legislativo del 1° agosto 1945, n. 697;
- il decreto legislativo del 2 aprile 1946, n. 142;

i decreti del 20 maggio 1946, n. 369, n. 374 e n. 375;
il decreto legislativo del 29 luglio 1947, n. 689;
il decreto legislativo del 3 ottobre 1947, n. 1302,
nonchè il regolamento e gli altri decreti relativi, limitatamente alle disposizioni concernenti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

II. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Art. 2.

Diritto dei cittadini italiani alle rendite dell'assicurazione svizzera.

1. I cittadini italiani hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza alle rendite ordinarie previste dalla legge federale citata all'articolo 1, lettera *a*), della presente convenzione (chiamata in seguito « legge federale »), se al verificarsi dell'evento assicurato:

a) abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno 10 anni interi, ovvero.

b) abbiano soggiornato in Svizzera complessivamente per almeno 15 anni, siano in possesso del permesso di domicilio o ricorranò nei loro riguardi le condizioni per ottenerlo conformemente all'articolo 1, secondo capoverso, della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868, e abbiano versato contributi all'assicurazione svizzera complessivamente per almeno un anno intero.

2. Se un cittadino italiano, che si trovi nelle condizioni di cui al primo paragrafo, lettera *a*) o *b*), muore, i suoi superstiti avranno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle rendite ordinarie previste dalla « legge federale ».

3. Le rendite di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo saranno ridotte di un terzo in conformità all'articolo 40 della « legge federale ».

Art. 3.

Diritto dei cittadini italiani al trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera.

1. I cittadini italiani che sono stati assoggettati all'assicurazione svizzera possono chiedere che i contributi da essi stessi versati conformemente alla « legge federale » siano trasferiti in Italia secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, semprechè detti contributi non abbiano ancora dato origine a nessuna rendita dell'assicurazione svizzera e la relativa domanda sia presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

2. I contributi trasferiti per ciascun assicurato saranno utilizzati a suo favore, in vista della concessione dei benefici derivanti dalla legislazione italiana citata dall'articolo 1, lettera *b*) della presente convenzione (chiamata in seguito « legislazione italiana ») e dalle disposizioni particolari che potranno essere emanate dalle autorità italiane.

3. I contributi versati da un cittadino italiano, già trasferiti in Italia in base al primo paragrafo del presente articolo, saranno ritrasferiti in Svizzera qualora lo stesso cittadino italiano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, si trovi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* o *b)* dell'articolo 2 della presente convenzione e non abbia chiesto ed ottenuto la pensione d'invalidità o di vecchiaia italiana conformemente alla « legislazione italiana » e alle disposizioni della presente convenzione. In questo caso il cittadino italiano avrà diritto alle rendite ordinarie secondo la « legge federale » e le norme particolari della presente convenzione.

3. I cittadini italiani i cui contributi siano stati trasferiti in Italia e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione svizzera.

Art. 4.

Diritto dei cittadini svizzeri alle prestazioni e al rimborso dei contributi dell'assicurazione italiana.

I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto, qualunque sia il luogo di residenza, alle pensioni previste dalla « legislazione italiana », nella medesima misura dei cittadini italiani. Uguale diritto spetta ad essi per tutte le altre prestazioni connesse con dette pensioni, ivi comprese quelle interamente o in parte a carico dello Stato italiano.

2. I cittadini svizzeri e i loro superstiti, che non hanno diritto alle prestazioni previste dal primo paragrafo del presente articolo, hanno diritto al rimborso dei contributi da essi stessi versati a titolo obbligatorio o volontario purchè ne facciano richiesta ai competenti organi italiani entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stato versato l'ultimo contributo.

3. Il cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi in conformità del secondo paragrafo del presente articolo potrà riversarne l'ammontare all'assicurazione italiana, se con ciò può aver diritto ad una pensione di vecchiaia o per superstiti della stessa assicurazione.

4. I cittadini svizzeri che abbiano ottenuto il rimborso dei contributi e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione italiana.

Art. 5.

Assicurazione facoltativa svizzera.

Il Governo italiano s'impegna ad agevolare l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri prevista dall'articolo 2 della « legge federale ».

III. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE.

Art. 6.

Fissazione e versamento delle rendite per i cittadini italiani.

1. I cittadini italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'estero della Svizzera, che abbiano diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera in base alla presente convenzione, ne faranno domanda alla Direzione

generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Questa domanda dovrà essere redatta su un modulo ufficiale. Il predetto Istituto esaminerà i dati forniti dal richiedente, in quanto occorra li farà completare e trasmetterà all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra la domanda col certificato d'assicurazione rilasciato dalle autorità svizzere al momento della iscrizione dell'interessato all'assicurazione svizzera e ogni eventuale altro documento.

2. Le rendite che la Confederazione svizzera s'impegna a versare ai cittadini italiani in conformità della presente convenzione saranno calcolate, allorché essi non risiedano in Svizzera, dall'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra. Questo pronunzierà una decisione di rendita, di cui darà comunicazione in doppio esemplare all'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma, che, a sua volta, trasmetterà una copia della decisione all'interessato.

3. Il pagamento delle rendite agli interessati sarà effettuato a cura dello Istituto nazionale della previdenza sociale. Questo informerà immediatamente l'Ufficio centrale di compensazione di tutti i casi per i quali non è stato possibile eseguire il pagamento.

4. Il predetto Istituto invierà, una volta l'anno a una data stabilita d'intesa tra le Autorità italiane e quelle svizzere, all'Ufficio centrale di compensazione un documento ufficiale attestante che le persone per le quali l'Istituto stesso è stato incaricato di versare le rendite sono ancora in vita. Questo certificato sarà rilasciato dalle competenti autorità comunali, se si tratta di cittadini italiani residenti in Italia, e dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane, se si tratta di cittadini italiani residenti fuori dei territori italiani e svizzeri.

5. Lo stesso Istituto comunicherà inoltre, di volta in volta, all'Ufficio centrale di compensazione tutti i fatti (decesso, matrimonio, ecc.) che modifichino o facciano cessare il diritto alla rendita dei beneficiari italiani residenti in Italia o in qualunque altro Stato all'infuori della Svizzera.

Art. 7.

Richiesta di pensione per i cittadini svizzeri.

1. I cittadini svizzeri aventi diritto a una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano o non conservino la loro residenza in Italia, per ottenere la liquidazione delle pensioni loro spettanti o la prosecuzione del pagamento di quelle già ad essi liquidate, dovranno presentare domanda alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Tale domanda sarà redatta su un apposito modulo al quale dovranno essere allegati tutti i documenti abitualmente richiesti ai cittadini italiani.

2. Nel mese di dicembre di ogni anno i cittadini svizzeri che beneficiano di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e che risiedono fuori d'Italia dovranno far pervenire alla Direzione generale del predetto Istituto un documento ufficiale attestante che il beneficiario della pensione è ancora in vita.

3. Tutti i documenti, che non sono stati rilasciati dalle autorità competenti in Italia o da un'autorità comunale, cantonale, diplomatica o consolare svizzera, dovranno essere visti dalle competenti autorità diplomatiche o consolari italiane.

Art. 8.

Trasferimento delle pensioni o rendite.

Il trasferimento delle pensioni o rendite a carico delle assicurazioni italiana o svizzera avrà luogo conformemente agli accordi in questa materia, in vigore tra i due Stati al momento del trasferimento.

Art. 9.

Trasmissione, contenuto e portata della domanda di trasferimento in favore dei cittadini italiani.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale raccoglierà le domande di trasferimento dei contributi versati all'assicurazione svizzera dai cittadini italiani e le trasmetterà una volta l'anno, di regola entro la fine del mese di agosto all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra.

2. Di norma, le domande di trasferimento dovranno riguardare i contributi versati dai cittadini italiani che hanno assolto per l'ultima volta l'obbligo di contribuzione nel penultimo anno precedente a quello della domanda di trasferimento. Le richieste di trasferimento che comprendono contributi versati nell'anno precedente a quello della domanda saranno consentite solo se si tratti di assicurati che presumibilmente non verseranno più contributi alla assicurazione svizzera.

3. Nella domanda di trasferimento saranno indicati i nomi dei cittadini italiani i cui contributi dovranno essere trasferiti; alla stessa sarà allegato il certificato di assicurazione rilasciato dall'assicurazione svizzera per ciascuno di detti cittadini. Qualora sia impossibile trasmettere il certificato di assicurazione, nella domanda di trasferimento sarà almeno indicato il numero assegnato all'assicurato all'atto della sua prima iscrizione all'assicurazione. A tale scopo l'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra trasmetterà alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elenchi contenenti i dati dei certificati di assicurazione concernenti cittadini italiani.

4. L'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra accerterà l'importo dei contributi versati da ogni cittadino italiano che richiede il trasferimento dei contributi; esso comunicherà per iscritto detti importi alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e procederà, entro la fine dell'anno al trasferimento dei contributi, coi relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, secondo gli accordi che dovranno essere conclusi in questa materia e che saranno in vigore al momento del trasferimento.

Art. 10.

Rimborso dei contributi ai cittadini svizzeri.

1. I cittadini svizzeri presenteranno la domanda di rimborso dei contributi prevista dall'articolo 4, secondo paragrafo, della presente convenzione, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma. Di norma, la domanda di rimborso dovrà essere presentata allorchè sia tenuto a cessare l'obbligo di partecipazione all'assicurazione italiana,

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà i contributi, con i relativi interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, direttamente ai cittadini svizzeri. Se il cittadino svizzero non risiede in Italia, il trasferimento di detti contributi avrà luogo secondo gli accordi finanziari in vigore al momento del trasferimento tra l'Italia e lo Stato in cui risiede il cittadino svizzero.

Art. 11.

Restituzione dei contributi trasferiti o rimborsati; procedura.

1. Se un cittadino italiano, che ha già ottenuto il trasferimento dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle rendite dell'assicurazione svizzera, presenta tuttavia domanda di rendita alle autorità svizzere, le autorità stesse ne informeranno l'Istituto nazionale della previdenza sociale chiedendogli di restituire i contributi trasferiti. Se detto Istituto consente alla restituzione dei contributi trasferiti, l'Ufficio centrale di compensazione procederà alla compensazione tra l'ammontare dei contributi da restituire, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo, d'una parte, e le rendite e i contributi da trasferire in Italia, dall'altra. Lo stesso Ufficio informerà l'Istituto dell'avvenuta compensazione.

2. Se un cittadino svizzero che ha già ottenuto il rimborso dei contributi e che non avrebbe pertanto più diritto alle pensioni dell'assicurazione italiana, presenta tuttavia domanda di pensione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso gli richiederà la restituzione dei contributi rimborsati, maggiorati degli interessi semplici al tasso del 3 per cento annuo.

Art. 12.

Commissione consultativa mista.

1. Una commissione consultiva mista sarà incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente convenzione. Essa potrà a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente convenzione e potrà presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.

2. La Commissione si riunirà a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Svizzera. Essa sarà composta, in numero pari, di rappresentanti delle Amministrazioni interessate dei due Stati. Ciascuna delegazione potrà farsi assistere da esperti.

3. La Commissione stabilirà direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potrà corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o svizzere interessate.

Art. 13.

Collaborazione amministrativa.

1. Tanto le autorità italiane quanto quelle svizzere, incaricate dell'applicazione della presente convenzione, si presteranno vicendevolmente e gratuitamente i loro buoni uffici agli effetti di detta applicazione.

2. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliranno, di comune accordo e, se dal caso, sentita la commissione consultiva mista, le disposizioni particolari che si rendessero necessarie per l'applicazione della presente Convenzione.

Art. 14.

Reclami.

I cittadini italiani o svizzeri che abbiano da proporre reclami in ordine all'applicazione della presente convenzione si rivolgeranno alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma o all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Art. 15.

Osservanza dei termini.

1. Le istanze presentate presso gli enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli enti assicuratori dell'altro Stato.

2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un'autorità competente in materia di assicurazione sociale di uno dei due Stati saranno considerati ricevibili, anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale Ufficio deve inviare senz'indugio il ricorso all'autorità competente.

Art. 16.

Modificazioni nelle legislazioni degli Stati contraenti.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale a Roma e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna si terranno di mano in mano informati sulle modificazioni intervenute nella legislazione concernente le assicurazioni sociali del loro Stato.

2. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alla supreme autorità amministrative dell'altro Stato.

Art. 17.

Esenzioni varie.

Tutti gli atti, documenti e altre scritture che devono essere prodotti in base alla presente convenzione sono esenti dall'obbligo del visto o della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, salvo quanto diversamente disposto dalla presente convenzione.

IV. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 18.

Entrata in vigore e durata.

1. La presente convenzione, il cui originale è redatto in lingua francese e italiana, entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione, con effetto dal 1° gennaio 1948. Gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Roma.

2. La presente convenzione sarà valida fino al 31 dicembre 1950, e si considererà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata da una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.

Art. 19

Diritti acquisiti.

La denuncia della convenzione non pregiudicherà gli interessati per quanto concerne:

a) le rendite il cui diritto sia maturato prima della cessazione della presente convenzione,

b) il trasferimento o il rimborso dei contributi versati prima della cessazione della presente convenzione.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, e vi hanno apposto i loro sigilli.

Berna, il 4 aprile 1949

Per l'ITALIA:

EGIDIO REALE

Per la SVIZZERA:

ARNOLDO SAXER

ATTO FINALE

I Governi italiano e svizzero, animati dal desiderio di concludere una convenzione in materia di assicurazioni sociali, hanno designato a tal fine rispettivamente quali loro rappresentanti:

IL GOVERNO SVIZZERO:

- Il Signor A. SAXER direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna, Presidente della Delegazione svizzera,
il Signor H. ROTHMUND, capo della Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna,
il Signor P. BINSWANGER, caposezione presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna,
il signor A. SCHLANSER, caposezione presso l'Ufficio federale della industria delle arti e mestieri e del lavoro a Berna,
il Signor R. BUHRER, giurista presso il Dipartimento politico federale a Berna,
il Signor J.C. DE BAVIER, addetto presso la legazione di Svizzera a Roma:

IL GOVERNO ITALIANO:

- il Signor EGIDIO REALE, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia in Svizzera,
il Signor C. CARLONI, capodivisione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
il Signor R. CERCHIONE, viceconsole.

All'atto di firmare la convenzione i plenipotenziari sottoscritti si sono accordati sulle seguenti dichiarazioni che formano parte integrante della convenzione.

I.

1. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in Svizzera l'assicurazione contro le malattie è disciplinata dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 1911 (legge base), la quale lascia ai Cantoni la competenza di introdurre sul loro territorio l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. La confederazione si limita ad assegnare sovvenzioni alle casse riconosciute. I lavoratori italiani occupati in Svizzera non sono esclusi dall'assicurazione facoltativa od obbligatoria contro le malattie e godono i medesimi diritti dei cittadini svizzeri.

La delegazione italiana, prendendo atto di tali dichiarazioni, riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione federale avrà introdotto il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie e la tubercolosi.

2. A richiesta della delegazione svizzera, la delegazione italiana dichiara che la legislazione italiana sulle assicurazioni contro le malattie e la tubercolosi non fa alcuna discriminazione tra gli assicurati italiani e quelli svizzeri riguardo sia ai contributi sia alle prestazioni.

II.

1. Le delegazioni svizzera e italiana costatano:

a) che i rapporti tra la Svizzera e l'Italia riguardo all'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni sono regolati dalla convenzione internazionale del 1925 (n. 19) concernente la parità di trattamento ai lavoratori esteri e nazionali in materia di riparazioni dei danni cagionati da infortuni del lavoro (Convenzione ratificata dall'Italia il 15 marzo 1928 e dalla Svizzera 1° febbraio 1929);

b) che i lavoratori italiani, vittime di un infortunio assicurato in Svizzera, conservano il loro diritto alle prestazioni dopo il loro ritorno in Italia qualora l'autorizzazione di farsi curare in Italia sia stata loro accordata anticipatamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni a Lucerna, e ciò per tutta la durata autorizzata da detto Istituto.

2. La delegazione svizzera non vedendo la possibilità di rinunciare alla riduzione del 25 per cento prevista nell'articolo 90 della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, la delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare su tale oggetto non appena la legislazione italiana avrà introdotto il principio della copertura del rischio degli infortuni non professionali.

III.

Le delegazioni svizzera e italiana costatano in materia di assicurazione contro la disoccupazione:

1. che il trattamento dei lavoratori italiani stabilitisi in Svizzera nonché dei lavoratori svizzeri stabilitisi in Italia è prescritto dall'articolo 3 della Convenzione internazionale adottata a Washington dalla Conferenza internazionale del lavoro (1919) e dalla dichiarazione di Roma del 9 febbraio 1927;

2. che, di conseguenza, qualora le condizioni richieste dalla legislazione federale o italiana siano adempite, non è fatta alcuna discriminazione in Svizzera o in Italia tra i lavoratori svizzeri e i lavoratori italiani.

IV.

A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera dichiara che in materia di assegni familiari, solo la concessione di assegni ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna è regolata dalla legislazione federale. Per contro in alcuni Cantoni e in diversi gruppi professionali i salariati fruiscono di assegni familiari in virtù della legislazione cantonale o di accordi tra le organizzazioni di datori di lavoro e d'impiegati od operai.

La delegazione italiana riserva al Governo italiano la facoltà di ritornare sull'oggetto allorquando la Confederazione avrà legiferato in questa materia.

V.

1. Le delegazioni svizzera e italiana costatano che in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non è stato loro possibile di addivenire ad un'intesa quanto all'equivalenza delle legislazioni svizzera e italiana ai sensi degli articoli 18, terzo capoverso, e 40 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1947.

La delegazione italiana fa ogni riserva in favore del Governo italiano quanto alla facoltà di ritornare sull'oggetto non appena la legislazione italiana concernente tale materia avrà fornito nuovi elementi riguardanti l'equivalenza.

2. La delegazione italiana avendo domandato che rendite transitorie siano concesse ai cittadini italiani in Svizzera, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare tale domanda, in quanto le rendite transitorie sono riservate dalla legge svizzera ai soli cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

La delegazione italiana esprime il desiderio che indennità uniche o periodiche siano accordate dalle fondazioni « Pro Senectute » « Pro Juventute », o altre, ai cittadini italiani nell'indigenza domiciliati in Svizzera (vecchi, vedove, orfani), che non hanno alcun diritto ad una rendita.

3. A richiesta della delegazione italiana, la delegazione svizzera precisa che per agevolazione dell'« assicurazione facoltativa » ai sensi dell'articolo 5 della convenzione del 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali essa intende principalmente:

a) che il Governo italiano non frapponga alcun ostacolo all'applicazione delle prescrizioni federali relative all'assicurazione facoltativa, per quanto dette prescrizioni concernono i cittadini svizzeri abitanti in Italia;

b) che il Governo italiano incoraggi, nella misura del possibile, le autorità fiscali e i datori di lavoro italiani a rilasciare ai cittadini svizzeri assicurati facoltativamente le attestazioni che le autorità diplomatiche o consolari svizzere potessero domandare a detti cittadini al fine di applicare l'assicurazione facoltativa.

VI.

La delegazione italiana avendo proposto che i Governi svizzero e italiano s'impegnino ad applicare in materia di assicurazioni sociali ai cittadini svizzeri in Italia e ai cittadini italiani in Svizzera il regime di cui beneficiano o beneficeranno in avvenire i cittadini della Nazione più favorita, la delegazione svizzera dichiara di non poter accettare, nello stato attuale, siffatta domanda.

VII.

Le delegazioni italiana e svizzera sono d'accordo che la convenzione conclusa il 4 aprile 1949 relativa alle assicurazioni sociali si applica, con riserva delle dichiarazioni precedenti fatte dalla delegazione italiana, parimente a tutti gli atti legislativi e a tutte le ordinanze che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nell'articolo 1 di detta Convenzione.

FATTO a Berna, in duplice esemplare, il 4 aprile 1949.

Per l'ITALIA:

EGIDIO REALE

Per la SVIZZERA:

ARNOLDO SAXER.